



# *Istituto Superiore di Sanità*

## **IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

**VISTI** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTO** l'accordo stipulato tra l'EFSA e l'Istituto Superiore di Sanità, per la realizzazione del Progetto EFSA GRANT GP/EFSA/BIOCONTAM/2015/02 dal titolo "In vivo toxicity and genotoxicity of beauvericin and enniatins", con durata 26/02/2016-26/08/2017 – Responsabile Scientifico Dott.ssa Gabriella Di Felice, con fondi assegnati al fascicolo K41/2, partita 2875, Voce 2079, CUP I85I16000440005;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito del sopracitato Progetto, è necessario procedere all'acquisto di *micropipette*;

**VISTO** il proprio Decreto con il quale la Dott.ssa Patrizia Popoli, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'acquisto sopra indicato;

**VISTA** la relazione del RUP in data 19 luglio 2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

**VISTA**, pertanto, la stima dei costi effettuata dal RUP, contattando una serie di Operatori Economici presenti nel settore di mercato di riferimento;

**CONSIDERATO** che, a seguito della stima suddetta, l'importo previsto per l'acquisto in parola è stato individuato dal RUP in Euro 1.300,00 (milletrecento/00) in esenzione IVA ai sensi dell'art. 72, comma 3, DPR 633/1972, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 13 luglio 2017 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente all'acquisto di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per l'acquisto di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

**CONSIDERATO** che per l'acquisto in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, così come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1 del D.Lgs. n. 56/2017, mediante il ricorso ad un affidamento diretto;

**CONSIDERATO** che il RUP si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 3, del D.Lvo n. 218/2016 in quanto l'acquisto in parola risulta funzionalmente destinato ad attività di ricerca;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle risultanze del RUP e dell'offerta acquisita dallo stesso, si procederà ad affidare alla Gilson Italia S.R.L. la fornitura di *micropipette*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l'affidamento diretto al sopra citato O. E. – avvenuto nel rispetto del principio di rotazione, non discriminazione e trasparenza - è motivato dall'offerta economica più bassa rispetto a quelle presentate dagli altri O.E. interpellati (3V Chimica, Unimed Scientifica e S.I.A.L.) e dalla rispondenza del materiale offerto alle esigenze tecniche della stazione appaltante;

**CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della sopra citata procedura di acquisto dovrà essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa lettera di acquisto;

**CONSIDERATA**, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'acquisto di *micropipette*;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura con affidamento diretto finalizzata all'acquisto di *micropipette* con la Gilson Italia S.R.L.

### **ART. 2**

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 1.300,00 (milletrecento/00) in esenzione IVA ai sensi dell'art. 72, comma 3, DPR 633/1972;

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

### **ART. 3**

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo K41/2, Partita 2875, sub. n. 1, voce 2079, CUP I85I16000440005, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma,

19/04/2017  
**IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

Dott.ssa Rosa Maria Martoccia

